

L'ordinamento generale della giustizia amministrativa e le Sezioni staccate dei TAR: le proposte della XIX Legislatura

di Pier Luigi Portaluri

Nella XIX Legislatura quattro disegni di legge bipartisan regolano le Sezioni staccate dei TAR. Tre al Senato: S. 675, S. 859, S. 1000. Uno alla Camera: C. 1394.

Creando i TAR, la legge del 1971 ha previsto che ogni capoluogo di Regione ne abbia uno.

In Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, poi vi sono anche otto Sezioni staccate (Brescia, Catania, Latina, Lecce, Parma, Pescara, Reggio Calabria, Salerno). Quella stessa legge, però, le qualifica come mere articolazioni del rispettivo TAR regionale: non strutture indipendenti, quindi, pur gestendo un volume di contenzioso davvero ragguardevole. Per esempio, esse necessiterebbero di un ufficio informatico e del processo: utili entrambi per smaltire l'arretrato come da PNRR, ma riservati oggi solo ai TAR "di capoluogo".

Di qui i d.d.l. per farle divenire tutte Tribunali autonomi; o almeno quelle in cui vi sia una Corte d'appello (Brescia, Catania, Lecce, Reggio Calabria, Salerno).

Ma per fare ciò si deve riformare la Costituzione? Dice l'art. 125 Cost.: «nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi Sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione». Il dibattito è apertissimo. Queste proposte ritengono di no: basterebbe «un semplice intervento legislativo, con il quale si sostituisce la denominazione Sezioni staccate con quella di Tribunali amministrativi Il fatto che in alcune Regioni sarebbero istituiti due diversi Tribunali amministrativi (uno nella sede

capoluogo di Regione ed un altro nella sede della “vecchia” Sezione staccata) non appare in contrasto con la norma costituzionale, la quale anzi prevede che nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado (e quindi evidentemente presuppone la possibilità che all’interno di una sola Regione possano coesistere due o più Tribunali amministrativi (così il d.d.l. S. 675)»).

Ora, l’istituzione dei nuovi Tribunali avrebbe ricadute pure sull’ordinamento interno della giustizia amministrativa, fermo restando che TAR e Consiglio di Stato sono un unico corpus giurisdizionale (come si desume dalla legge del 1982, che lo disciplina nell’attesa di un riordino fondato appunto sull’«unicità di accesso e di carriera»).

Le questioni sono molte. Ad esempio, il discensore: le ex Sezioni staccate potrebbero esser presiedute da magistrati che – resto nella figurazione – scendano dal Consiglio di Stato?

Il tema si collega con quello dei criteri – anzianità, etc. – di transito dei magistrati amministrativi dai TAR al Consiglio di Stato (e viceversa): nulla di arido, senza contatto con la realtà quotidiana. Al contrario, ne dipende – pur se indirettamente – anche la risposta che questa giustizia dà al cittadino.

I TAR, per la loro prossimità geografica rispetto alle realtà locali, sono stati chiamati – sin dall’inizio del loro cammino, così pieno di positività – a fungere da antenna: anzitutto recependo le esigenze socio-economiche che le collettività stanziate esprimono nel tempo, per poi trasmetterle nel campo del diritto (“giuridicizzandole”, diciamo noi) onde garantire un continuo e virtuoso processo di controllo e adattamento dell’ordinamento alle istanze che salgono dalla vita concreta.

Al Consiglio di Stato, immerso nella cultura delle istituzioni statali sedimentata lungo una storia quasi bisecolare, spetta invece un compito di sistemazione: di lettura della giurisprudenza territoriale mediante lenti di lungo periodo. Prendo qui a prestito uno splendido lemma della musicografia tedesca: *langsam*, cioè con la pacatezza richiesta dall’arcata di un pensiero disteso, à la Kahneman.

Sia chiaro. Non siamo innanzi a un'irrigidita polarizzazione d'immagini e di tendenze fra i due ruoli magistratuali. In disparte l'infinita varietà di valori, vedute e – perché no – ideologie che ogni essere umano (sia esso o non un giudice) porta con sé, l'osmosi fra i componenti dei TAR e del Consiglio di Stato favorisce quell'equilibrio giusdicente che costituisce uno dei fattori principali a base del loro successo. E della loro oramai irrinunciabile primazialità nel gestire i processi reali dell'economia regolata dalla p.A. Si rassegni chi in vario modo ne predica l'abolizione.